

Parametri ministeriali riferimento per i compensi dei sindaci

Il Consiglio nazionale dei **commercialisti** chiarisce che il DM 140/2012 può essere utilizzato come indicazione nella contrattazione tra le parti

/ **Savino GALLO**

Nel caso in cui il **compenso** del componente del **collegio sindacale** non venisse stabilito nell'atto costitutivo, né fissato dall'Assemblea, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti, queste ultime "nella loro autonomia potranno utilizzare come riferimento i criteri fissati dal DM n. 140/2012".

Il chiarimento arriva dal Consiglio nazionale dei **dotto-ri commercialisti** ed esperti contabili che, nel rispondere a un quesito posto dall'ODCEC di Torino (Pronto Ordini n. 91/2016 di ieri), fa propria una posizione già diffusa in dottrina (si veda "Per i compensi dei sindaci, validi i parametri ministeriali" del 6 febbraio 2013).

Il decreto in questione stabilisce i parametri a cui fare riferimento in caso di liquidazione giudiziale dei compensi. **Criteri**, ricorda il Consiglio nazionale, "che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso Legislatore, di poter essere considerati come **equi**".

Il principale aspetto di cui tener conto, infatti, è proprio quello dell'**adeguatezza** del compenso che, si legge nel Pronto Ordini, "assume rilevanza non solo nell'ottica di una giusta remunerazione di un'attività così complessa e per le notevoli responsabilità connesse, ma anche nella prospettiva dell'interesse della società".

Non a caso, aggiunge il Consiglio nazionale, l'art. 2333 c.c. chiarisce che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", a prescindere dalla circostanza che la cifra sia determinata dal giudice o liberamente tra le parti.

E, in questo senso, si esprimono anche le nuove **Norme di comportamento** del collegio sindacale (entrate in vigore a settembre 2015), con la norma n. 1.5, in cui si ricorda che "il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto è **idonea** a remunere

la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta".

Una valutazione che sarà tanto più agevole se, appunto, si potrà fare affidamento sui parametri ministeriali, che "non possono essere applicati direttamente o per via analogica", ma sono idonei a "garantire i **diritti** costituzionalmente riconosciuti ai professionisti" impegnati nell'esercizio di tali attività.

Questo, però, spiega Raffaele **Marcello**, Consigliere del CNDCEC con delega ai principi contabili e di comportamento, "non vuole essere un modo surrettizio per introdurre nuovamente le tariffe, ma solo per dare la possibilità ai colleghi di **avere un riferimento**, fermo restando che il compenso va concordato tra le parti".

Proprio per evitare qualunque critica in tal senso, il CNDCEC aveva deciso di non prendere posizione su questo specifico aspetto all'interno delle Norme di comportamento, che, avendo un "contenuto più prescrittivo", avrebbero potuto essere interpretate come una malcelata volontà di sostituire le tariffe.

Invece, sottolinea Marcello, quella di oggi "**rimane un'indicazione**, che nasce da un'analisi giuridica e amministrativa, ma anche dalla consapevolezza che, a volte, la contrattazione tra le parti non porta all'individuazione di una retribuzione equa, perché magari prevale una volontà unilaterale che i professionisti subiscono".

Eventualità che il professionista potrà evitare valutando bene la **complessità dell'incarico**. Aiutandosi con il documento riassuntivo delle attività espletate (predispeso dal collegio sindacale uscente) e, in caso di ulteriori incertezze, anche con i parametri fissati dal DM 140/2012.

